

	DIREZIONE GENERALE	
---	---------------------------	---

Milano, luglio 2006

Spettabile
Istituto Scolastico

Spettabile Dirigente Scolastico,

crediamo di fare cosa gradita inviandoLe una breve nota, redatta dal nostro Ufficio Legale, inerente le nuove disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, emanato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Senza assolutamente entrare nel merito della scelta del prodotto assicurativo o del fornitore, è estremamente importante conoscere quali sono gli obblighi a cui si devono assoggettare tutti gli operatori del mercato assicurativo.

Perché solo una completa e corretta presentazione può dare la possibilità alla scuola di comparare e giudicare esattamente le varie polizze offerte dal mercato.

Non ultimo, avendo rilevato sul mercato e nel quotidiano dialogo con le istituzioni scolastiche, alcuni concorrenti che non rispettano le normative vigenti, ci sembra corretto segnalare i punti critici.

Riassumiamo brevemente i punti focali da rispettare per legge per la stipula di una polizza assicurativa scolastica:

- L'offerta deve obbligatoriamente per legge contenere tutte le condizioni generali di assicurazione, la nota informativa e l'informativa sul codice della Privacy. (pag. 1)
- La polizza deve avere l'Istituzione Scolastica come contraente e non l'agenzia che propone il contratto. (pag. 4)
- La polizza deve proporre la Responsabilità Contabile. (pag. 6)
- Le multe e le ammenda non sono assicurabili. (pag. 6)

 <div>ambiente scuola® S.R.L.</div>	DIREZIONE GENERALE		 <div>gruppo ambiente scuola®</div> <div>ASSICURIAMO LA SCUOLA</div>

PARTE CONTRATTUALE:

La circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997, che per le Scuole e le Compagnie assicurative ha valore dispositivo, ossia di norma regolamentare, stabilisce che la documentazione relativa a una polizza assicurativa deve sempre contenere:

- **Le Condizioni Generali di Assicurazione**, (e se esistenti anche le Condizioni particolari) con espressa specificazione di chi è la Compagnia di Assicurazione, la relativa autorizzazione all'esercizio dell'impresa assicurativa, l'indirizzo della sede sociale e il capitale sociale. Non è stabilito solo per legge, ma anche per chiarezza e buona fede contrattuale che le condizioni di polizza debbono sempre contenere anche le definizioni relative al contratto (es. chi è il contraente, chi l'assicurato, etc.etc).
- **La nota Informativa al Contraente** - obbligatoria ai sensi dell'art.185 del nuovo Codice delle Assicurazioni private del 7 settembre 2005, dell'art. 123 D. L.vo 17/03/95 e alla circolare Isvap 518/D del 21/11/03
- **L'informativa sul codice della Privacy**

E'facilmente intuibile che la mancata presentazione delle Condizioni Contrattuali o la presentazione del solo estratto della Condizioni di Polizza, non può mettere l'Istituzione Scolastica nelle condizioni di poter scegliere correttamente la polizza migliore.

Parimenti **non è assolutamente consentito proporre polizze consegnando documentazione SU CARTA BIANCA e con TIMBRO della sola Agenzia o altri intermediari**

	DIREZIONE GENERALE		
---	---------------------------	--	---

Nel caso in cui la scelta della Scuola ricadesse su un prodotto non in linea con quanto disposto dal nuovo codice delle assicurazioni, il rischio per l'Amministrazione Scolastica è che altri operatori del medesimo mercato, che hanno proposto correttamente la polizza assicurativa e che non sono stati scelti, possano ricorrere agli Organi Competenti o agli Organi di Controllo per poter far riconoscere i propri giusti diritti, lesi da concorrenti che non rispettano le normative vigenti, agevolati da errori o "leggerezze".

E' importante inoltre segnalare che nel caso non vengano rispettati dalla scuola i dettami di legge sopra indicati, e venga fatto un ricorso per impugnazione della gara e relativa sospensione della procedura di stipula della polizza, si pone il problema che l'Istituzione Scolastica risulterebbe bloccata per la stipula della copertura assicurativa fino al termine dell'iter giudiziario.

Per questo è di estrema importanza non solo attenersi alle regole e alle disposizioni ma anche pretendere che gli interlocutori rispettino le normative vigenti.

Anche l'obbligatorietà della presentazione al cliente della Nota Informativa e il suo contenuto è richiamata in modo preciso e rigido all'art. 185 del nuovo codice delle assicurazioni.

Le imprese di assicurazione (o le Agenzie in nome e per conto della Compagnia) devono consegnare al contraente, **prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni previste dall'Isvap.**

	DIREZIONE GENERALE		
---	---------------------------	--	---

La nota informativa deve contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il contenuto della nota Informativa è disciplinato dall'Isvap e deve prevedere oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.

E' infine importante segnalare che l'art. 320 del nuovo Codice delle Assicurazioni private prevede **una sanzione da 2.500,00 euro fino a 25.000,00 euro per chi non consegna la nota informativa prima della stipula del contratto.**

ALTRI ASPETTI IMPORTANTI DA SEGNALARE

In molte polizze esaminate nelle scuole si nota che **la Contraente della Polizza risulta essere l'Agenzia che vende il contratto** e non l'Istituzione Scolastica, e questo **è in palese contrasto** con le norme emanate:

- dalla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/1996
- dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico

	DIREZIONE GENERALE		
---	---------------------------	--	---

Regionale per la Lombardia - Servizio Legale Prot. 6519
del 27 maggio 2003,

- dalla Circolare dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del
19 settembre 2002 Part. N. 15258 rif. Cs 481/2002.

E' importante notare che quasi tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno stipulato questa particolare polizza, avevano previsto nelle indicazioni per le offerte assicurative il rispetto della circolare 2170 del Miur, e cioè che Contraente e Beneficiario dovrebbe essere l'Amministrazione Scolastica per il fatto dei propri docenti, alunni ecc.....

Il problema, di rilevante gravità è che spesso solo successivamente alla scelta del contratto viene inviata alla scuola un documento spacciato per polizza, redatto su carta bianca con il solo timbro della agenzia proponente, e con stampato in alto:

APPLICAZIONE N.X A POLIZZA N.(sempre lo stesso per tutte le scuole) **CONTRAENTE XXXXXX SCUOLA. (IL NOME DELLA AGENZIA)**

E nessun Dirigente Scolastico, probabilmente fidandosi della persona che da anni - pur cambiando diverse società-, offre alla scuola la polizza assicurativa, si è accorto di questa gravissima inottemperanza alle normative vigenti

La polizza a disposizione della scuola risulta essere quindi soltanto una "applicazione" ad una polizza cumulativa. Questo fa sì che, tra le altre legittime perplessità, non siano univocamente chiari i limiti annui di indennizzo previsti in caso di sinistro.

Allora pare legittimo il dubbio e il timore che possa essere eccepito - sia pure strumentalmente - dalla compagnia, che il massimale annuo previsto sia inerente la polizza

	DIREZIONE GENERALE		
---	---------------------------	--	---

cumulativa sottoscritta da diverse scuole anziché la singola applicazione della scuola.

RESPONSABILITA' CONTABILE.

Molte polizze escludono, o non prevedono proprio, la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso la Pubblica Amministrazione. Tale esclusione è in palese contrasto con quanto richiamato dalla Circolare Ministeriale N. 3473/A1 del 26/07/2000. Infatti la circolare in questione nella *"diffusione dei termini di riferimento per la stipula di polizze assicurative scolastiche"* richiama anche la *"Responsabilità Civile per Presidi e Direttori Didattici comprensiva dei danni patrimoniali"*

MULTE ED AMMENDE

Alcune proposte presentano anche la garanzia per le multe ed ammende. Questa copertura assicurativa è vietata. Infatti la circolare Isvap n.246 del 22 maggio 95 precisa chiaramente l'inassicurabilità del pregiudizio economico connesso all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Di conseguenza il contratto che abbia appunto la funzione di trasferire l'onere economico di una applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è da considerarsi nullo (art. 1418 c.c.)

E' ammessa invece la clausola che assicura il rimborso delle spese sostenute per i ricorsi verso multe o ammende, ma non la sanzione.

PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il nuovo codice delle Assicurazioni riconoscendo enorme importanza alla correttezza della presentazione dei prodotti assicurativi dedica un capitolo al Titolo XIII "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO" al Capo I -

	DIREZIONE GENERALE		
---	---------------------------	--	---

Disposizioni generali - Art. 182. Pubblicità dei prodotti assicurativi) che cita testualmente:

- al punto 1. *"La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono"*
- al punto 3 *"I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari".*

In caso di non osservanza di quanto indicato l'ISVAP sospende in via cautelare, la pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza, arrivando addirittura al divieto della commercializzazione della polizza in caso di mancata ottemperanza ai richiami dell'Isvap stesso (punto 6)

La chiarezza verso il consumatore è molto sentita, sempre, nel nuovo Codice delle assicurazioni private, visto che anche all'art.183 sono elencate le "Regole di comportamento" che indicano come comportarsi nell'offerta *"Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b)acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;*

Stante la rilevanza dell'argomento ci sono anche i punti 1 e 2 dell'articolo 184 che indicano severe misure cautelari ed

 <div>ambiente scuola® S.R.L.</div>	DIREZIONE GENERALE		 <div>gruppo ambiente scuola® ASSICURIAMO LA SCUOLA</div>

interdittive in caso di non osservanza di quanto indicato

L'attenzione e l'importanza data dal legislatore alle modalità di presentazione è sottolineata infine dalla sanzioni previste al Capo IV "Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato" che all'art. 318 in caso di inosservanza di quanto disposto, prevede sanzioni da un minimo di duemila euro fino a cinquantamila nei casi più gravi.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, avendo brevemente elencato gli obblighi di legge che gli operatori del mercato devono rispettare, confidiamo di aver fatto risaltare la serietà degli assicuratori corretti e mettere in evidenza chi, invece, ancora oggi nel 2006, tenta di vendere (e vende) polizze assicurative senza adeguarsi alle disposizioni normative, Ministeriali, delle Avvocature Distrettuali e dell'Isvap, esponendo poi gli stessi Assicurati e l'Amministrazione Scolastica alle problematiche sopra evidenziate.

Confidando nella professionalità e capacità di discernimento di codesta Amministrazione Scolastica, restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, con l'occasione, ringraziandoVi dell'attenzione prestata, inviamo i nostri migliori saluti.

AMBIENTESCUOLA Srl

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di restituirlo al mittente e di distruggere il contenuto.

8

AmbienteScuola s.r.l.
Direzione Generale
 Ufficio Commerciale
 Via Petrella, 6 – 20124 Milano
 Tel. : 02 202331.320 Fax.: 02 202331.303
 E-mail : commerciale@ambientescuola.it
 Cod. Fisc. e P.Iva 03967470968 Iscr. REA di Milano n. 1717816

Modello

LET PL
06/07